



Dopo la Camera dei Deputati anche il Senato, con 93 voti favorevoli e 81 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL Milleproroghe n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Di seguito le principali novità.

Rottamazione quater

Il Provvedimento differisce il termine di pagamento della prime tre rate della Rottamazione-quater. Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2023 (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell'allegato 1 al DL alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024.

Ravvedimento speciale

Riaperti i termini del ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1 commi da 174 a 178 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022, alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La regolarizzazione, che consta nella rimozione della

violazione e nel versamento degli importi dovuti, con sanzioni amministrative ridotte ad un diciottesimo, dovrà perfezionarsi entro il 31 marzo 2024. È previsto, comunque, il versamento in forma rateale al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Esenzione IVA per enti del Terzo settore

Prorogata al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, recate dall'art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146/2021.

Mutui prima casa

La garanzia statale dell'80% della quota capitale del mutuo per l'acquisto della prima casa, riservata ai soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro che rientrano nelle categorie prioritarie, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. La garanzia massima può essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, è stato stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Invece, nel caso in cui tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

Esenzione Irpef agricoltori

Reintrodotta l'esenzione Irpef per gli agricoltori entro specifiche soglie reddituali di franchigia. Infatti, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Svolgimento assemblee di società ed enti- Le assemblee societarie, nonché quelle di associazioni e fondazioni, tenutesi entro il 30 aprile 2024 seguiranno le regole del periodo Covid. In particolare, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue

assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI